



COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 7

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE

11-03-2022

**Oggetto:** Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali e delle AOD.

L'anno duemila il giorno UNDICI del mese di MARZO  
Con inizio alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta SIA ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela		X	CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe	X		PAGANA Francesco		X
FIORE Sergio Gaetano	X		PAGLIAZZO Vincenzina		X
HAMLAOUI SAPORITO Leila	X		NEPUMACENO Katia	X	
INTERDONATO Armando	X				
SCAGLIONE Antonino	X				
DI BELLA Gianluca Antonino	X				
CATALANO Carmela		X			

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 8 Assenti n. 4

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i signori :

IL SIG. FIORE SERGIO GAETANO

~~IL SIG. MARTINO DANIELA~~ <sup>VICE</sup> nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: MARCELLO - CAMUTI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-SOCIO CULTURALE

Nr . ord. della proposta 5

Del 04-03-2022

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali e delle AOD.

#### RELAZIONE

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 09/07/2021 adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 10 giugno 2021 con cui è stato approvato il documento "Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021" unitamente allo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari dei distretti socio-sanitari e all'Allegato B "Ripartizione risorse tra Macro-attività", parti integranti del decreto stesso;
- la Circolare n. 5 – prot. n. 30750 del 02/08/2021 avente ad oggetto: " Legge 328/00 – Utilizzo Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2020 - Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021" – Direttive;
- la delibera n.3 del 02/12/2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 30 composto dai Comuni di Patti, Montagnareale, Oliveri, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Librizzi, S. Piero Patti, Floresta , Raccaia, Ficarra, Ucria, Gioiosa Marea, Brolo con la quale è stato approvato il disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio Sanitario n. 30, ed è stato preso atto dello schema di convenzione proposto dall'Assessorato Regionale da adattare agli ambiti territoriali, per la gestione associata del Piano di Zona 2021 e di tutte le altre programmazioni e progettazioni in ambito distrettuale;

**DATO ATTO** che la convenzione allegata, adattata al Distretto Socio Sanitario n. 30, composto da n. 2 A.O.D. ossia l'A.O.D. n. 1 cui fanno parte i Comuni di Patti, Montagnareale, Oliveri, Librizzi, S. Piero Patti, Gioiosa Marea , Brolo e l'A.O.D. n. 2 cui fanno parte i Comuni di Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Floresta , Raccaia , Ficarra, Ucria , da stipulare tra i Comuni del Distretto , è elemento essenziale e imprescindibile per poter accedere alle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali;

**DATO ATTO**, altresì, che il suddetto strumento, così come previsto nelle Linee Guida in argomento, rafforzerà l'organizzazione del sistema dei servizi sociali, migliorando la cooperazione tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 30, sul piano tecnico, amministrativo e gestionale;

**RILEVATO** che detta convenzione, che si allega al numero "1" del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, deve essere approvato dai Consigli Comunali di ogni singolo Comune del Distretto Socio Sanitario n. 30 ai sensi dell'art.30 del D.Leg.vo 267/2000;

**VISTA** la L. 328/00 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

**VISTO** l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente O.R.E.L.L.

## PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

- 1. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** l'allegato schema di convenzione, che si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi socio-sanitari distrettuali del Piano di Zona 2021 e di tutte le altre programmazioni e progettazioni in ambito distrettuale, nelle more dell'applicazione del sistema integrato di governance, rilevando che il suddetto strumento, così come previsto nelle Linee Guida approvate con Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 09/07/2021 rafforzerà l'organizzazione del sistema dei servizi sociali, migliorando la cooperazione tra i Comuni del distretto socio-sanitario n.30 sul piano tecnico, amministrativo e gestionale.
- 2. DI GARANTIRE** l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) per la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, del Piano di Attuazione Locale (PAL), del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, e con fondi privati che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e socio-sanitarie.
- 3. DI IMPEGNARSI**, ad effettuare variazione del bilancio 2022/2024 approvato con delibera di C.C. n. 66 del 29.12.2021, ad iscrivere sui competenti codici di bilancio l'apposita somma di € 1.341,50 (pari ad **0.50 x numero di ab. al 31.12.2019** – ISTAT), in esecuzione a quanto previsto nella tabella di compartecipazione del Disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 30 (art. 15), approvato con delibera di Comitato dei Sindaci n. 3 del 02/12/2021, quale quota di compartecipazione alle spese di gestione.
- 4. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Ardiri

*Maria Ardiri*



L'Assessore ai Servizi Sociali  
Carmelita MARCHELLO

*Carmelita Marchello*

**Il Vice Presidente del Consiglio**, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta.

Quindi, procede alla trattazione della proposta in esame, iscritta al punto 3) dell'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: **“Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali e delle AOD.”**

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale**, non essendoci richieste di intervento pone a votazione la proposta, per alzata di mano.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 8(otto)** consiglieri presenti e votanti, **la proposta viene approvata all'unanimità.**

A questo punto, il Vice Presidente del Consiglio, pone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione, per alzata di mano.

Eseguita la votazione, per alzata di mano, da **n. 8 (otto)** consiglieri presenti e votanti, **l'immediata eseguibilità della deliberazione viene approvata all'unanimità.**

**Pertanto**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione ad oggetto **“Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali e delle AOD”.**

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

**il Responsabile dell'Area servizi demografici-urp-socio culturale** per la regolarità tecnica, parere favorevole;

**il Responsabile dell'Area Ragioneria**, per la regolarità contabile, parere Favorevole;

**ritenuto** di dover approvare la proposta, così come formulata;

**visto** l'esito delle superiori votazioni;

**visto** lo Statuto Comunale;

**visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **DELIBERA**

- 1) **Di approvare** la proposta in oggetto: **“Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali e dell'AOD”.**
- 2) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO  
N. 30**

(Patti - Brolo - Ficarra - Floresta - Gioiosa Marea - Librizzi - Montagnareale - Oliveri - Piraino - Raccufa -  
San Piero Patti - Sant'Angelo di Brolo - Sinagra - Ucria)

**CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI  
INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI  
(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E  
DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI**  
(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella Sala \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di PATTI, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di BROLO, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di S.ANGELO DI BROLO, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di LIBRIZZI, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di S.PIERO PATTI, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di MONTAGNAREALE, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di SINAGRA, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di OLIVERI, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di RACCUJA, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di FLORESTA, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di UCRIA, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di FICARRA, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di GIOIOSA MAREA, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di PIRAINO, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;

- che a norma dell'art. 21 del d.lgs 15 settembre 2017, n. 147 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000 è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;

c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- che a norma del comma 5 del medesimo art. 21 del d.lgs 147/2017 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali;

- che a norma del successivo comma 8 la Rete della protezione e dell'inclusione elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani suesposti e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni;

- che le superiori linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che si affiancano alla linee di indirizzo che la Regione siciliana adotta per ciascuno dei Piani sopra richiamati;

- che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019. Apprezzamento";

- che le predette Linee Guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, DOPO DI NOI, risorse comunali proprie, etc.);

- che le già menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio-sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;

- che con D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha deliberato, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", il "Piano regionale per la lotta alla povertà. Presa d'atto";

- che con D.A. n. 43 del 30 maggio 2019, l'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato, in coerenza con quanto indicato il Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate "Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018)", nell'ottica di

integrare la programmazione delle risorse previste per l'inclusione sociale e di agevolare la costruzione di un sistema coordinato di servizi e interventi sociali;

- che con D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, caratterizzata da percorsi di attivazione e di inclusione sociale dei beneficiari e da una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà, in continuità con quanto già previsto con il citato D. Lgs. 147/2017;

- che in data 02/08/2021, presso la sede del Comune di Patti, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2019 per l'adozione di iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;

- che è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) ANNO 2020 e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;

- che per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il DM 26 settembre 2016, all'art. 4 dispone che le regioni assumono l'impegno :

a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, da parte di aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;

b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura);

- che la Regione siciliana ha con legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, all'art. 9, così come modificato dall'art. 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istituito il fondo unico per la disabilità, quale fondo "ideale" le cui fonti di finanziamento sono costituite da: a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017; b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge; c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare

Comune di Patti (ME) (ME) Prot. n. 0000000000 del 02/08/2021 (ME) 023-2022-22 02/08/2021 arrivo

centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti; d) risorse statali finalizzate; e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale; f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali;

- che con D.P.R.S. n. 589 del 31 agosto 2018 sono state disciplinate le modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili gravissimi, gravi e psichici ricoverati nelle Comunità alloggio;

- che con DPCM del 21 novembre 2019, pubblicato nella GURI del 04.20.2020, è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, che dispone che le Regioni adottino secondo gli indirizzi ministeriali il Piano Regionale Non Autosufficienza;

- che con circolare del 17 aprile 2020 sono stati impartiti gli indirizzi per semplificare le procedure di programmazione, erogazione dei servizi di assistenza e di monitoraggio e controllo;

- che con delibera di Giunta regionale del 4.06.2020 è stata approvata la programmazione regionale a valere delle risorse FNA – anno 2018;

- che ai Comuni, a norma dell'articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che è volontà delle parti coordinare le predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio- sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi e sviluppare economie di scala e qualificare i servizi socio-territoriali;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i già menzionati Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, il PAL ed altri interventi relativi ai servizi alla persona da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante: - un organismo politico-istituzionale, denominato Comitato dei Sindaci;

- un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;

- un organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi concernenti la predisposizione del Piano di Zona, del PAL e di altri programmi e progetti specifici finanziati con le risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie, denominato Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale e articolato in tavoli di concertazione distrettuale;

- che il funzionamento dei suddetti organismi è stato regolato con l'adozione da parte del Comitato dei Sindaci, nella seduta del 02/12/2021, del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n.30 di Patti;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:



## **Art.2 - Finalità**

1. Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Attuazione Locale (PAL) e dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e socio-sanitarie. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citati e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali.

Pertanto, con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Finalità della presente Convenzione è, altresì, la piena realizzazione, con le modalità attuative indicate nel superiore art.1, di quanto previsto dal Piano di Zona, la cui competenza è attribuita a due distinte AOD, istituite con D.D.G. dell'Assessorato della Famiglia, delle -Politiche Sociali n. 1513 del 18.07.2014, ossia l' AOD n.1 costituita per gli interventi a favore dei Comuni di Patti- S. Piero Patti-Librizzi- Montagnareale-Gioiosa Marea - Oliveri - Piraino - Brolo e l'AOD n.2 costituita per gli interventi a favore dei Comuni di S. Angelo di Brolo - Raccuia- Ucria - Sinagra-Ficarra - Floresta .

## **Art.3 - Oggetto obiettivi e durata**

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e con fondi privati.

La convenzione, come definita e regolamentata dal presente atto, è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finanziati con altre fonti di finanziamento; prevedere iniziative di formazione e di

aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi; l

- c) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona e nelle altre forme di pianificazione locale;
- d) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della stipula della stessa e, in assenza di modifiche, tacitamente rinnovabile per altri tre anni. La convenzione, alla scadenza dei sei anni, dovrà essere rinnovata seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione con apposita deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.18 della Convenzione.

#### ***Art.4 - Oggetto obiettivi e durata PIANO DI ZONA.***

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto anche l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse del Fondo di cui al Piano di zona la cui competenza come specificato nel precedente art.2 è attribuita a due distinte AOD, istituite con D.D.G. dell'Assessorato della Famiglia, delle -Politiche Sociali n. 1513 del 18.07.2014.

La convenzione, come definita e regolamentata dal presente atto, è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finanziati con altre fonti di finanziamento; prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi; l
- c) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona e nelle altre forme di pianificazione locale;
- d) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Anche in relazione alla durata della Convenzione di competenza delle due AOD la stessa è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della stipula della stessa e, in assenza di modifiche, tacitamente rinnovabile per altri tre anni. La convenzione, alla scadenza dei sei anni, dovrà essere rinnovata seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione con apposita deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.18 della Convenzione.



ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;

- ◆ esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- ◆ verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- ◆ provvedere ad apportare le necessarie modifiche al PAL, al Piano per la Non Autosufficienza, ecc. in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Comitato dei Sindaci;
- ◆ verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- ◆ rappresentare presso enti e amministrazioni i soggetti sottoscrittori del PAL, del Piano per la Non autosufficienza e degli altri interventi;
- ◆ adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari affinché a tutti i comuni del distretto anche con caratteristiche molto eterogenee tra di loro, per ciò che attiene soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l'accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona e dagli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.

#### **Art. 7. Compiti del Comune capofila AOD n.1**

**Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi del Piano di zona relativa all'AOD n. 1 composta dai Comuni di Patti- S. Piero Patti- Librizzi- Montagnareale-Gioiosa Marea - Oliverí - Piraino – Brolo - è individuato, quale Comune capofila per la gestione associata dei servizi, il Comune di Patti.**

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- ◆ adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dal Piano di zona ;
- ◆ ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci- AOD n.1;
- ◆ adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci- AOD n.1;
- ◆ esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- ◆ verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- ◆ provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli



soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l'accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci – AOD n. 2, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci – AOD n.2 sullo andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

#### **Art.9 – Comitato dei Sindaci Distretto**

La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del PAL e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale è riservata al Comitato dei Sindaci. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio Piano, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario. Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi. Essi sono responsabili dei piani o programmi distrettuali approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare:

- a) il Piano di attuazione locale (PAL), quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 147/2017;
- c) il Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) il programma del "Dopo di noi", quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112.
- e) Unisce ed approva i Piani di zona redatti dalle due AOD.

Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. 30, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 2.12.2021.

Il Comitato dei Sindaci invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

#### **Art.10 – Comitato dei Sindaci – AOD n.1**

La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di zona inerente i Comuni di Patti- S. Piero Patti- Librizzi- Montagnareale-Gioiosa Marea - Oliveri - Piraino – Brolo - è riservata al Comitato dei Sindaci dell'AOD n.1. Il Comitato dei Sindaci dell'AOD n.1 è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci dell'AOD n.1 partecipano, ciascuno per le proprie competenze,

il Responsabile dell'Ufficio Piano dell'AOD N. 1, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario. Il Comitato dei Sindaci dell'AOD n.1 è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci – AOD n.1.

Il Comitato dei Sindaci dell'AOD n.1 approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di piano dell'AOD N.1 gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi. Essi sono responsabili dei piani o programmi distrettuali approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare:

a) il **Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci AOD n.1 sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. 30, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 2.12.2021.

Il Comitato dei Sindaci dell'AOD N.1 invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

#### ***Art.11 – Comitato dei Sindaci – AOD n.2***

La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di zona inerente i Comuni di S. Angelo di Brolo - Raccuia- Ucria - Sinagra-Ficarra - Floresta - è riservata al Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2.

Il Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2 è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2 partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio Piano dell'AOD N.2, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario. Il Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2 è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci – AOD n.2

Il Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2 approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di piano dell'AOD N.2 gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi.

Essi sono responsabili del **Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata.

Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci AOD n.2 sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. 30, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 2.12.2021.

Il Comitato dei Sindaci dell'AOD N.2 invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

#### ***Art.12 – Ufficio di Piano del Distretto e delle AOD N.1 e N.2***

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa.

Viene costituito l'Ufficio Piano del Distretto, l'Ufficio Piano dell'AOD n.1 e l' Ufficio Piano dell'AOD n.2.

All'Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie comunali e distrettuali. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. L'Ufficio di Piano dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ufficio di Piano sono regolamentati dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 30 , adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 02/12/2021.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre al personale allo scopo distaccato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusion, QSFP, PAC etc), ove ritenuta spesa ammissibile.

#### ***Art. 13 – Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto***

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa - Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida la base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;



provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.

i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci – AOD n.1 ;

l) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci- AOD n.1.

### ***Art. 15 – Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'AOD n.2***

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'AOD n.2 è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila dell'AOD n.2 , su designazione del Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2 , tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa e/o Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario – AOD n.2 - ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida alla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci – AOD n.2;

b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;

c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;

d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci – AOD N.2;

e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri Enti;

f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci- AOD n.2;

h) coordina i Responsabili dell'AOD n.2 degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.

i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci – AOD n.2 ;

l) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci- AOD n.2.

### **Art. 16 - Composizione dell'Ufficio di Piano e costi**

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune Capofila con correlata applicazione degli istituti giuridici.

Il fabbisogno di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci nel disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 30 , adottato nella seduta del 02/12/2021, tenuto conto anche delle figure assegnate e dell'inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:

**- n. 1 – Cat.D o Cat. C - Responsabile dell'Ufficio Piano –( Apporto orario 15 ore settimanali ) Titolare Posizione Organizzativa.**

**- N.10 – Cat. D – Assistente sociale – ( Apporto orario 15 ore settimanali ) in atto solo N.3 Assistenti Sociali: Dott.ssa Irene Daniela Starvaggi - Dott.ssa Stefania Saitta, Dott.ssa Claudia Costantino .**

**- n. 16 Cat. C – C2 – C4 - C5 - , istruttore amministrativo - ( Apporto Orario 10 ore settimanali ) Comune di Patti: Nella Conti, Antonella Meo, Nino Giuttari,- Comune di Brolo: Lucia Genua, - Comune di S. Piero Patti Maria Ardiri - Comune di Oliveri Paolo Ventura,- Comune di Montagnareale Agata Montagno - Comune di Librizzi Franca Falliano - Comune di Raccuia Margherita Martella - Comune di Piraino : Condipodero Rosaria - Comune di Ficarra : Caterina D'Amico - Comune di S. Angelo di Brolo : Rosa Costantino - Comune di Ueria : Marco Paladina - Comune di Sinagra : Carmelo Fogliani - Comune di Floresta : Carroccio Giuseppa - Comune di Gioiosa Marea : Concetta Ruggeri.**

**- n 1, Cat.C istruttore amministrativo/contabile - Comune di Patti Rag. Luca La Spada. ( Apporto orario 10 ore settimanali )**

**- n. 1 , Cat. D , Istruttore direttivo /contabile Comune di Patti Dott. S. Bonsignore. ( Apporto orario 10 ore settimanali)**

La composizione dell'Ufficio Piano, la dotazione del personale e l'apporto orario del personale impegnato possono essere variate con deliberazione del Comitato dei Sindaci.

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto 30, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica). Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige, a tal fine, apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Qualora la convenzione abbia ad oggetto la gestione associata dei servizi e delle attività proprie di ciascun comune associato, l'istituendo Ufficio di Piano svolgerà la funzione di supporto a tali attività. Ai fini dello svolgimento di tale funzione, l'Ufficio di Piano sarà potenziato con ulteriori risorse umane, ai sensi del presente articolo, ed economiche, secondo le modalità definite dall'art. 18 della presente Convenzione.

### **Art. 17 - Composizione dell'Ufficio di Piano e costi – AOD n.1**

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano dell'AOD n.1 comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune Capofila dell'AOD n.1 con correlata applicazione degli istituti giuridici.

Il fabbisogno di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci nel disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 30, adottato nella seduta del 02/12/2021, tenuto conto anche delle figure assegnate e dell'inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:

- n. 1 – Cat.D o Cat. C Responsabile dell'Ufficio Piano dell'AOD n.1 – Titolare Posizione Organizzativa – Comune di Patti ( Apporto orario 15 ore settimanali )

- N.8 – Cat. D – Assistente sociale, , ( Apporto orario n.10 ore ciascuna ) da definire a seguito assunzione.

- N. 8 - Cat. C – C2 – C4 - C5 - , istruttore amministrativo - ( Apporto Orario ciascuno 10 ore settimanali ) Comune Patti : Nella Conti – Antonella Meo – Antonino Giuttari; - Comune di Brolo : Lucia Genua; - Comune di S. Piero Patti Maria Ardiri; - Comune di Oliveri: Paolo Ventura; - Comune di Montagnareale: Agata Montagno; -Comune di Librizzi Franca Falliano, Comune di Gioiosa Marea : Concetta Ruggeri .

La composizione dell'Ufficio Piano, la dotazione del personale e l'apporto orario del personale impegnato possono essere variate con deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'AOD n.1 .

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto 30-AOD n.1 - , a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica). Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige, a tal fine, apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Qualora la convenzione abbia ad oggetto la gestione associata dei servizi e delle attività proprie di ciascun comune associato, l'istituendo Ufficio di Piano svolgerà la funzione di supporto a tali attività. Ai fini dello svolgimento di tale funzione, l'Ufficio di Piano sarà potenziato con ulteriori risorse umane, ai sensi del presente articolo, ed economiche, secondo le modalità definite dall'art. 18 della presente Convenzione.

### **Art. 18 - Composizione dell'Ufficio di Piano e costi – AOD n.2**

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano dell'AOD n.2 comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune Capofila dell'AOD n. 2 con correlata applicazione degli istituti giuridici.



#### **Art. 20 - Rimborso servizio reso per l'Ufficio di Piano**

I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente.

Si richiamano le disposizioni contenute nel Disciplinare per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 21 - Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano**

I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale si impegnano a prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ed ii, e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali.

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (PO) distaccato, individuare apposita voce che preveda la valorizzazione della PO in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere *sovra comunale*.

#### **Art. 22 – Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale Distretto Socio Sanitario – AOD n.1 e AOD n.2**

1. La "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal d.lgs 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

2. La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

3. La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto sociosanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle



Il Comitato dei Sindaci, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce l'importo della suddetta quota di compartecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quelle per le risorse umane.

Successivamente, il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano del Distretto, dell'AOD n.1 e dell'AOD n.2 .

Ogni Comune associato iscrive nel proprio bilancio la quota di compartecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali, come da delibera del Comitato dei Sindaci n.3 del 02/12/2021 .

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### **Art. 26- Bilancio dell'AOD n. 1 e N.2**

Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono quelle proprie dei Comuni associati, dei trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea dei contributi di terzi, che insieme concorrono a formare il Bilancio dell'AOD.n. 1 e dell'AOD n.2.

Il Comitato dei Sindaci dell'AOD n.1 e dell'AOD n.2, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce l'importo della suddetta quota di compartecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quelle per le risorse umane.

Successivamente, il Comune capofila dell'AOD n. 1 e dell'AOD n.2, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione delle due AOD , nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

***Il Bilancio delle AOD n. 1 e n.2 sono redatti solo per il Piano di zona che devono essere trasmesse al Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario per l'unificazione e l'approvazione.***

#### **Art.27 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

**Art.28- Recesso**

La Convenzione consente la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, la realizzazione di economie di scala e l'esercizio coordinato e condiviso delle funzioni amministrative e organizzative.

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il Comune che esercita il diritto di recesso non potrà fruire della gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e delle risorse assegnate al Distretto Socio-sanitario, in quanto considerato unico ambito territoriale di riferimento delle programmazioni regionali e nazionali.

**Art.29 - Scioglimento della convenzione**

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

**Art.30 - Modifica e/o integrazione**

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

**Art.31 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Comune di... (vertical stamp)



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 04-03-2022

Il Responsabile di Area  
Dott.ssa Graziella Castellino

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione,

Data.....

Il Responsabile di Area  
Dott.ssa Graziella Castellino

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 04-03-2022

Il Responsabile di Area  
Dott.ssa Graziella Castellino

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

#### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ....., trova copertura finanziaria MISSIONE .....  
PROGRAMMA..... TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 202 ( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_ )

Data.....

Responsabile di Area

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Viet  
Il Presidente

Il Consigliere Anziano

*Seg. Gen.*

Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 22-03-2022  
E fino al 06-04-2022

L'Addetto  
Giovanni Di Dio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 22-03-2022

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 22-03-2022 al 06-04-2022

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 22-03-2022

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 11-03-2022

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li 11-03-2022

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

